



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 30/10/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 1907

Comunità montana della Murgia tarantina soppressa; disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "Cooperazione istituzionale e Associazionismo", confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 la Regione Puglia, sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate in ambito regionale dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma recava anche l'istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226 del 8.3.2010, il dott. Elbano De Nuccio veniva nominato Commissario liquidatore della Comunità montana della Murgia tarantina.

I Comuni e le Province interessate, però, esprimevano, in sede di Cabina di regia ex art. 8, l.r. n. 36/2008, ferma contrarietà al subentro; ciò induceva la Regione a modificare radicalmente il predetto processo di liquidazione.

Si giungeva in tal modo alla revisione normativa del regime successorio, contenuta nelle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 dell'11 dicembre 2012, i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- presa d'atto dell'opposizione dei Comuni e delle Province a succedere nelle funzioni e nei compiti già svolti dalle sopresse CC.MM.;
- redistribuzione di singole funzioni e/o attività alle pubbliche amministrazioni competenti per materia;
- successione della Regione Puglia nelle residue funzioni di pubblico interesse;
- tutela dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle stesse Comunità;
- semplificazione e accelerazione del processo di estinzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della citata l.r. n. 36/2012, si stabiliva il principio della successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti

attivi e passivi non esauriti alla data di entrata in vigore della legge (comma 6) e in tutti i giudizi attivi e passivi delle comunità montane (comma 7), fatta eccezione per quelli riferiti a funzioni e compiti specifici elencati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo che di seguito si specificano:

- le attività delegate da soggetti diversi dalla Regione tornano ad essere esercitate direttamente dai soggetti deleganti, in conformità ai principi generali in materia (comma 3);
- ai sensi del comma 4 dell'art. 5, si dispone che le funzioni in materia di tutela e salvaguardia forestale, ivi compresa la lotta agli incendi boschivi, nonché le attività nel settore degli impianti irrigui vengono svolte dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), alla quale la legge istitutiva (l.r. 3/2012) espressamente attribuisce tali competenze in via esclusiva in ambito regionale;
- sono sottratti, poi, dal regime successorio in capo alla stessa Regione le funzioni e i compiti connessi alla promozione socio-economica e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'art. 44 Cost. che, ai sensi del comma 5 del più volte citato art. 5, vengono attribuiti alla competenza dei singoli Comuni già appartenenti alla Comunità soppressa.

L'art. 2 della citata norma introduceva l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, in particolare (comma 1), ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la Giunta regionale, ai sensi del successivo comma 3, adotta apposito provvedimento con cui dispone l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività già svolte dalle sopresse Comunità ai soggetti destinatari, individuati secondo i richiamati criteri di riparto dettati dall'art. 5 l.r. 36/2008 come novellato.

Nell'ambito di tale procedimento, particolare rilevanza assume l'individuazione del contingente di personale da trasferire all'ARIF per consentirle di espletare in maniera adeguata le attività attribuite ai sensi dell'art. 5, comma 4.

A tale ultimo proposito, viene fissato l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il Direttore della stessa Agenzia provvede, ai sensi delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, all'acquisizione del personale trasferito con il provvedimento giuntale di cui al punto precedente.

Il Commissario liquidatore della Comunità montana della Murgia tarantina, in attuazione del precetto di cui sopra, ha trasmesso al Servizio Enti Locali della Regione Puglia la lettera n. 35 del 10 gennaio 2013, nella quale elenca:

- le attività esistenti e i procedimenti amministrativi in corso;
- i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza;
- i giudizi pendenti;
- i libri contabili e altri documenti e registri dell'Ente, non allegati alla nota;
- gli adempimenti amministrativi in corso.

Con successiva nota n. 40 del 17 gennaio 2013, a seguito di conforme richiesta da parte del Servizio Enti Locali, è stata prodotta precisazione in ordine alle funzioni esercitate dalla Comunità su delega di soggetti diversi dalla Regione Puglia (di segno negativo) e sono state specificate le attività ritenute connesse alla valorizzazione del territorio montano di cui al comma 5 dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012.

La documentazione prodotta è stata ulteriormente integrata dalle comunicazioni n. 42 del 22 gennaio 2013 e n. 114 del 22 febbraio 2013, relative ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nonché dalla nota n. 98 dell'8 febbraio 2013 recante l'attestazione dei dati economico-contabili.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti per il passaggio delle funzioni, la l.r. 7 agosto 2013, n. 26, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl. dell'8 agosto 2013, produceva un'ulteriore modifica alla citata l.r. n. 36/2008.

In particolare, l'articolo 29 "Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36", introduceva il comma 2bis all'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2012, che, attesa l'esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, dispone la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane; con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 550 del 9.8.2013, il dott. Giuseppe Marotta è stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità.

Si rende necessario, conseguentemente, che la Giunta regionale, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi, provveda ad adottare le opportune determinazioni finalizzate a dare concreta attuazione al riparto di funzioni e attività sopra delineato, disponendo l'effettivo trasferimento delle singole competenze e attività in capo ai soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 5bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, anche al fine di consentire l'adozione del prescritto decreto presidenziale di estinzione degli stessi Enti comunitari.

Quanto agli esiti del processo di liquidazione della Comunità montana in argomento e ai riflessi finanziari della successione nei relativi rapporti giuridici ed economici, si ritiene opportuno disciplinarne la definizione nell'ambito di un apposito provvedimento dove trovino composizione unitaria le risultanze economico-finanziarie di tutte le CC.MM. sopresse in attuazione delle disposizioni della l.r. n. 36/2012.

Sezione "Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni."

La presente deliberazione non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n.28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto della nota della Comunità montana della Murgia tarantina n. 35 del 10 gennaio 2013, con la quale si comunica alla Regione Puglia l'elenco dei procedimenti e dei documenti di cui al comma 1. dell'art. 5bis della l.r. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, nella consistenza di cui alla medesima nota, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e della successiva comunicazione n. 40 del 17 gennaio 2013 (allegato 2), recante, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni e dei compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e

alla valorizzazione del territorio montano di cui all'art. 5, comma 5, della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

2) di dare atto che, sulla base della predetta documentazione, le attività connesse all'intervento "Piano regolatore per l'installazione di impianti eolici (P.R.I.E.)" sono state esercitate dalla Comunità su incarico e per delega dei Comuni di Crispiano, Palagianello, Laterza, Castellaneta, Massafra, Mottola e Palagiano e disporre, pertanto, che le stesse siano esercitate direttamente dagli stessi Comuni deleganti in forza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

3) di prendere atto delle attività, dei rapporti e dei procedimenti amministrativi in corso presso la stessa Comunità, attestati dal Commissario liquidatore pro-tempore, e disporre che gli stessi vengano attribuiti come di seguito, ai sensi del riparto di competenza indicato ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012:

a) "Patto territoriale per l'agricoltura e il turismo rurale della fascia murgiana della provincia di Taranto": l'iniziativa è assegnata, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012, ai Comuni già facenti parte della Comunità, trattandosi di attività asseritamente mirate alla "promozione dello sviluppo sociale, economico e occupazionale" dell'area; gli stessi le eserciteranno mediante apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 non escludendosi, ove occorra, il ricorso alla convenzione obbligatoria di cui al comma 3 del medesimo articolo 30;

b) recupero crediti in danno dei Comuni di Palagianello, Palagiano, Montemesola, Massafra, Laterza e Castellaneta per mancato pagamento quote associative anni pregressi; l'attività è assegnata alla struttura regionale competente in materia (Servizio Contenzioso);

c) recupero credito in danno della ditta Cervellera F. di Mottola a seguito di sentenza 1015/2011 del Tribunale di Taranto; l'attività è assegnata alla struttura regionale competente in materia (Servizio Contenzioso);

4) di prendere atto dell'elenco del personale dipendente del medesimo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato indicato nella citata comunicazione n. 35/2013 (allegato 1) e trasmettere la relativa informativa all'ARIF per consentire il tempestivo adempimento delle attività di cui al comma 5 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012;

5) di prendere atto dell'elenco dei rapporti passivi in cui è parte la Comunità, analiticamente indicati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 10 (lett. A), 11 e 13 della medesima comunicazione n. 35/2013 (allegato 1) e nella nota n. 98 dell'8 febbraio 2013, recante l'attestazione dei dati economico-contabili (allegato 4), disponendo che la loro contabilizzazione nel bilancio regionale sia definita nell'ambito del successivo provvedimento di regolazione degli effetti economico-finanziari conseguenti alla successione a titolo generale della Regione Puglia alle cessate Comunità montane;

6) di prendere atto del contenzioso in essere in cui è parte la Comunità Montana, come riportato nella citata comunicazione commissariale, e dare atto che nei relativi giudizi succede la Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012, trattandosi di giudizi vertenti in materie connesse a funzioni, compiti e attività non assegnate a soggetti diversi dalla Regione Puglia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012, ad eccezione di quello attivato dal "gruppo di progettazione del Piano Regolatore Impianti Eolici", direttamente connesso all'attività delegata dai Comuni facenti parte dell'Ente comunitario e a questi attribuito ai sensi del precedente punto 2);

7) di dare altresì atto che la controversia attivata dal dipendente Palazzo Stefano, di cui al punto 14.

della più volte citata comunicazione commissariale n. 35/2013 (allegato 1), è connessa ad attività attribuita ai Comuni già appartenenti alla soppressa Comunità e pertanto è trasferita agli stessi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7, art. 5, della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 l.r. n. 36/2012;

8) di prendere atto che, ai sensi di quanto dichiarato con note commissariali n. 42 del 22 gennaio 2013 e n. 114 del 22 febbraio 2013 (allegato 3), risultano in essere a carico della Comunità montana della Murgia tarantina n. 2 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., colà analiticamente indicati, e disporre che nelle rispettive posizioni subentra la Regione Puglia che ne assicurerà la prosecuzione mediante il competente Servizio regionale;

9) di dare infine atto che gli “adempimenti in corso”, riportati a pag. 5 della nota commissariale n. 35/2013 (allegato 1), non costituiscono oggetto di successione ad alcun titolo, attesa la natura di attività straordinarie e contingenti, destinate a cessare con la dichiarazione di estinzione della Comunità;

10) di incaricare il dirigente del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, di intesa con il Commissario liquidatore unico, di porre in essere tutte le attività necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo ai soggetti subentranti, avvalendosi a tale scopo del personale e degli uffici della Comunità, fino al completamento delle relative operazioni;

11) di disporre che eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità, saranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta regionale, in conformità ai principi indicati dall'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

12) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

13) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale entro 10 giorni dalla data di adozione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola